



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Massimo Gagliardi	Presidente
Dott. Tommaso Martino	Primo Referendario
Dott. Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 28 agosto 2025

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approva
to con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno
2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e
n. 1 del 17 dicembre 2004;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 3, commi 27-29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
visto l'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
visto l'art. 20 TUSP;
vista l'istanza di deferimento del magistrato istruttore del 26.8.2025;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 106/2025, con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 28 agosto 2025;

Udito, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO E DIRITTO

Nell'ambito delle verifiche in materia di adempimenti connessi alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche *ex art. 20 TUSP*, è emerso che il Comune di Venticano (AV) non ha provveduto a trasmettere alla Sezione di controllo il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2023 (e la allegata relazione tecnica).

Pertanto, si è proceduto a richiedere all'Ente l'invio del predetto piano di razionalizzazione, con note del 24.07.2025 e del 20.08.2025, assegnando termini al cui decorso alcun atto è stato trasmesso.

Si rammenta che l'art. 20, comma 1, del TUSP pone l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di effettuare, *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*. La norma precisa altresì che *"le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*.

Il successivo comma 3 del citato art. 20 del TUSP precisa che *"i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*. L'art. 26, comma 11, del TUSP dispone infine che *"alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*.

Gli adempimenti in materia di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie sono presidiati dalla previsione sanzionatoria del comma 7 dell'art. 20, in base a cui *"la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Del resto, secondo quanto sottolineato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, *“l’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)”*; sicché *“la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”* (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Ciò premesso, nel caso di specie, il Comune di Venticano (AV) non ha ottemperato all’obbligo di trasmissione del piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023 e dell’allegata relazione tecnica, dovendosi quindi accertare la violazione, da parte dell’Ente, dell’obbligo di cui all’art. 20 TUSP, tenuto conto del carattere inderogabile della norma e della conseguente obbligatorietà della ricognizione (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Quanto precede impone la comunicazione della presente deliberazione alla Procura contabile per la valutazione delle eventuali iniziative ai fini della pronuncia da parte della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti sulle misure di cui all’art. 20, comma 7, del d.lgs. 175/2016.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 TUSP

ACCERTA

la mancata trasmissione a questa Sezione regionale di controllo, da parte del Comune di Venticano (AV), del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2023 nei termini previsti dalla legge;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, perché ne informi l’organo consiliare, e all’organo di revisione del Comune di Venticano (AV);

la trasmissione della presente deliberazione alla struttura istituita ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, nonché alla Procura contabile territorialmente competente, per l'assunzione delle eventuali iniziative ai sensi dell'art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;

la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013, sul sito *internet* dell'Amministrazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28 agosto 2025.

IL MAGISTRATO est.

Dott.ssa Concetta Iaria Ammendola

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria in data 28 AGO, 2025

Il Direttore del Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato